

RIZZO -

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il progetto di legge che si sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale a prima vista non sembra aderente a quanto disposto dall'art. 14 - 1° Comma - della legge 16 maggio 1970 n° 281.

Invero, mentre in queste ultime norme sono previste, in un primo tempo l'istituzione, con legge regionale, dei tributi propri della Regione e, successivamente, l'emanazione delle norme di attuazione necessarie alla loro applicazione, il progetto contiene sia l'una che le altre.

Questa decisione della Commissione, senz'altro legittima da un punto di vista giuridico e confortata dall'analisi degli ovvii vantaggi che derivano sul piano tecnico da un'unica fase di attuazione del sistema finanziario della Regione, anzichè dalle due distintamente previste dal legislatore ordinario, è maturata anche per il fatto che la legge 16/5/1970, n° 281 è sembrata un compromesso tra quanto stabilito dalla Costituzione la quale nell'art. 119, riconoscendo l'autonomia finanziaria delle Regioni nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, attribuisce tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere alle loro funzioni normali e l'intenzione del successivo legislatore del 1970 di limitare di fatto tale autonomia allorchè, impropriamente parlando di tributi propri, assegna alle Regioni quote di tributi erariali.

Invero la Commissione ha individuato l'autonomia della Regione in alcuni poteri estremamente esigui quali quello re=

lativo alla fissazione delle aliquote entro limiti invalicabili, è quello del Presidente della Giunta di decidere sui ricorsi in via amministrativa, per cui più che tributi propri, ha inteso quelli previsti dalla legge 281, come addizionali e comparsa partecipazione ai tributi erariali.

Ecco perchè si presenta all'approvazione del Consiglio una proposta di legge che in se stessa contiene le relative disposizioni regolamentari, ma anche per la volontà di eliminare l'intervallo di tempo che, necessariamente più o meno lungo, sarebbe intercorso tra la promulgazione dei due atti legislativi.

La legge 281 prevede le entrate regionali che sono costituite:

A) dai seguenti tributi definiti propri:

- 1) imposta sulle concessioni statali dei beni del dominio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione (art.2);
- 2) tassa sulle concessioni regionali (art.3);
- 3) tassa di circolazione (art.4);
- 4) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (art.5);

B) dall'attribuzione del gettito dei seguenti tributi erariali(art.7), sino all'attuazione della riforma tributaria:

- 1) imposta sul reddito dominicale dei terreni;
- 2) imposta sul reddito agrario dei terreni;
- 3) imposta sul reddito dei fabbricati relativi agli im=

mobili situati nel territorio regionale.

C) dalla partecipazione al gettito delle seguenti imposte erariali (art.8) nella misura del:

- 1) 15% dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
- 2) 75% dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;
- 3) 75% dell'imposta di fabbricazione della birra;
- 4) 75% dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine;
- 5) 75% dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;
- 6) 25% dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

D) dai proventi dei beni di demanio e del patrimonio regionale (art.11).

E) dalla ripartizione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art.9).

F) da eventuali contributi speciali a carattere aggiuntivo (art.12).

G) dalla contrazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonchè per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri Enti pubblici (art.10).

H) dal contributo temporaneo per impianto e primo funzionamento.

Per quanto riguarda i criteri tenuti presenti e l'indirizzo seguito dalla 1<sup>a</sup> Commissione Permanente in relazione alla proposta di legge in esame, la quale tratta soltanto i tributi propri, è da evidenziare:

A) - Come si sia unanimamente sostenuto che l'obiettivo principale da raggiungere deve essere una equa distribuzione del carico fiscale, nonché la creazione di strumenti idonei che tenendo conto dei precetti costituzionali in materia, limitino al massimo il fenomeno dell'evasione fiscale, la quale a proposito dei beni demaniali, assume, in alcune zone cospicue proporzioni.

B) - Che si è cercato di strutturare giuridicamente i tributi applicati in modo chiaro e preciso sin nei dettagli, ponendo così non solo il contribuente in condizione di poter individuare i limiti esatti dei propri diritti e doveri, ma conseguendo anche il duplice scopo di contenere entro limiti accettabili le possibili controversie e di formare quella "coscienza fiscale" da più parti fino ad ora in vero auspicata, anche se non concretamente incoraggiata.

C) - Che si è guardato ad un efficiente sistema di accertamento, di controllo e di riscossione, tale da consentire una rapida acquisizione dell'effettivo ammontare del tributo, determinando inoltre gli organi preposti, senza sospetti di incostituzionalità alla risoluzione delle controversie che, con snelle procedure, possano attuare una rapida e tempestiva giustizia tributaria.

D) Che si è cercato di evitare, con l'imposizione fiscale, il de-

terminarsi di distorsioni concorrenziali.

E) - Che non si è voluto ostacolare nè comunque ritardare, considerato il particolare momento storico dell'entrata in vigore della legge, l'impegno meridionalistico, che deve avere la sua rilevanza anche in questo delicato settore.

La Commissione, a tal proposito, ha dovuto rilevare come la legge 281, nello stabilire le aliquote da applicare ad alcuni tributi erariali, ha creato il pericolo che le Regioni poste nelle zone depresse, spinte da primari e più urgenti bisogni, possano essere costrette ad applicare le aliquote massime proprio nei confronti di cittadini dalla capacità contributiva media assai ridotta, al contrario delle altre, poste in zone ad alto livello economico, ove potranno essere adottate le aliquote minime.

Tale pericolo diventa più concreto ancora se si legge l'art.4 n.3 (imposta locale sui redditi patrimoniali di impresa e professioni) della legge sulla riforma tributaria. D'altra parte, l'art.4 n.8 e l'art.6 n.8 prevedono rispettivamente, per l'imposta locale sui redditi patrimoniali, d'impresa e professionali e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, l'attribuzione del gettito esclusivamente in base ad un criterio territoriale della produzione del reddito e del trasferimento degli immobili, nonostante sia ben noto che tale criterio - come da tempo ha posto in rilievo la dottrina - crea il presupposto per un ulteriore divario tra zone depresse e zone ad alto sviluppo industriale.

Una reale convinzione regionalistica ed una sincera preoccupazione

cupazione meridionalistica avrebbero dovuto pertanto indurre il legislatore del 1971 ad adottare una ripartizione pur se limitata ad una congrua percentuale del gettito stesso, determinata in considerazione non solo della popolazione, ma anche e particolarmente dei relativi livelli di reddito e del gettito dei tributi propri.

Il disegno di legge è stato suddiviso in quattro titoli nei quali vengono rispettivamente trattati l'istituzione, la decorrenza e la disciplina dei singoli tributi regionali, il contenzioso, la materia delle violazioni, le norme transitorie e finali.

Istituzione e decorrenza dei tributi (artt. 1 e 2) - Le norme regionali recepiscono le disposizioni di cui agli artt. 1 e 14, 1° e 3° comma, della legge 15-5 - 1970 n. 281.

Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile (dall'art. 3 all'art. 8) - Trattasi di una imposta di nuova istituzione che non trova riscontro nell'ordinamento tributario dello Stato.

Ha per oggetto i canoni fissati dagli organi statali competenti per le concessioni sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, situati nel territorio della Regione.

Gli uffici statali che provvedono alla liquidazione e riscossione dell'imposta sono quelli attualmente preposti alla esazione dei canoni, cioè gli Uffici del Registro.

Tenuto conto che dal tributo sono escluse le concessioni per

le grandi derivazioni di acque pubbliche, che è stato impossibile reperire dati ufficiali relativi alla consistenza dei canoni che attualmente sono riscossi dallo Stato e che non esiste una rilevazione statistica circa la suddivisione delle entrate in relazione alla loro natura, la commissione ha deciso di proporre, quale aliquota per tale imposta, quella del 5% del canone di concessione (art. 3).

L'aliquota prevista non è sembrata sufficiente a consentire un gettito adeguato e pertanto, dati gli oneri inerenti alle modalità stabilite dai successivi articoli 5, 6 e 7 ed i conseguenti controlli che dovranno essere effettuati dagli uffici regionali, non è stata esclusa l'ipotesi che tale imposta - qualora dovesse rimanere ferma l'aliquota fissata - potrebbe risultare, se non proprio antieconomica, per lo meno superflua a causa dell'introito netto del tutto irrisorio.

Si è operata questa scelta che è politica e sociale insieme per evitare che il tributo regionale, concretandosi in una maggiore razione del canone erariale provocasse fenomeni di disincentivazione negli investimenti e si trasformasse in una esasperazione di eventuali sperequazioni di base con ciò determinando nuovi benefici o ingigantendo antiche ingiustizie in settori che versano in particolari condizioni di disagio.

Lo scopo che si è inteso raggiungere, scegliendo detta percentuale, è stato quello di ottenere un censimento statistico in esecuzione al disposto del successivo art. 6 in modo da determinare, con successiva legge ed alla luce dei dati analitici ottenuti, la nuo

va misura dell'imposta graduata secondo i principi fissati nell'art.1, in base alla qualità, ubicazione, utilizzazione, destinazione e redditività del bene concesso.

A tal proposito è stato espresso il parere unanime che dall'applicazione della predetta imposta, al momento della promulgazione della futura legge, dovessero essere escluse le concessioni a scopo agricolo, armentizio, marinaro, alberghiero, artigiano, piccolo industriale, intendendo con ciò, nello spirito della relazione allegata alla legge 281 e secondo una visione di autentica giustizia sociale, assoggettare all'imposta stessa tutte le concessioni rilasciate per scopi prettamente privati ed a fini decisamente speculativi.

Tassa sulle concessioni regionali (dall'art. 9 all'art.12) -

A seguito del trasferimento delle funzioni amministrative di competenza regionale nelle materie indicate dagli artt.117 e 118 - secondo comma - della Costituzione dallo Stato, che attualmente le esercita, all'Ente Regione, quest'ultimo dovrà ovviamente emanare gli atti amministrativi inerenti all'esercizio delle funzioni medesime. Detti atti o provvedimenti saranno soggetti alla stessa tassa prevista, per quelli corrispondenti, già di competenza dello Stato, dal D.P.R. 1.3.1.961 n.121 - Tab.A. L'ammontare della tassa è stata prevista in misura pari al 100% della corrispondente tassa erariale, il che consente di lasciare immutato l'attuale onere fiscale.



A differenza del corrispondente tributo erariale per il quale - a norma dell'art.3 del D.P.R. 1/3/1961 n.121 - sono stabilite varie forme di pagamento (in modo ordinario presso l'Ufficio del Registro, ovvero a mezzo marche, o in apposito conto corrente postale) il progetto di legge regionale prevede all'art.10 - primo comma - come unico sistema, il pagamento presso l'Ufficio fiscale competente. Ciò dalla Commissione è stato ritenuto legittimo ed opportuno e per la disposizione dell'art.3 - ultimo comma - della legge 281, e per i fini statistici previsti dall'art.12 della presente legge ed infine per evitare l'emissione, a cura della Regione, di apposite marche la cui vendita ed il cui annullamento dovrebbero essere disciplinati da norme regolamentari di attuazione del tributo.

Tassa di circolazione (dall'art.13 all'art.19) - Il corrispondente tributo erariale è attualmente disciplinato dal D.P.R. 5/2/1953 n.39 e successive modificazioni.

Gli Uffici competenti alla liquidazione e riscossione della tassa sono:

- L'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) in virtù di una convenzione di diritto pubblico di recente rinnovata dal Ministro delle Finanze;
- gli Uffici postali.

Da ciò, ovviamente, consegue la necessità - tenuta presente nella stesura del disegno di legge - di non discostarsi dalla rego-

lamentazione giuridica della corrispondente tassa erariale.

Essa costituisce senza dubbio la maggiore entrata tributaria della regione.

Gli oggetti del tributo sono i veicoli e gli autoscafi attualmente soggetti alla tassa erariale di circolazione ed immatricolati nella circoscrizione della Regione Puglia, nonché i veicoli e gli autoscafi per i quali non occorre il documento di circolazione, ma sono comunque soggetti alla tassa di circolazione, ed appartenenti a persone fisiche o giuridiche residenti nella regione puglia.

Con l'art. 14 che non esisteva nel progetto originario si è voluto specificare il soggetto passivo ( proprietario o acquirente) al fine di evitare equivoci nei confronti degli autoveicoli o autoscafi sui quali gravi la riserva di proprietà.

La commissione ha rilevato che l'attuale legge 281 non è sufficientemente chiara per quanto si riferisce all'ammontare del tributo che la Regione dovrà determinare nei primi due anni di applicazione dello stesso laddove l'art. 4 - 2° comma stabilisce l'ammontare della tassa di circolazione in misura non superiore al 110% e non inferiore al 90% della corrispondente tassa erariale ridotta al 50%, a norma del penultimo comma, e, con l'ultimo comma stabilisce una misura particolare per il primo periodo che intercorre dalla istituzione del tributo al 31 dicembre dell'anno successivo ( 25% alla Regione, 75% allo Stato).

Un' applicazione variata della norma porterebbe certamente gli uffici impositori a diformi valutazioni con danno della Regione e sperequazioni tra i contribuenti, con l'accendersi conseguentemente di un contenzioso che paralizzerebbe l'istituto.

E pertanto la commissione dà atto alla Giunta per l'accorto ed intelligente meccanismo previsto dall'art. 15 il quale consente lasciare immutato l'attuale ammontare del tributo.

Avendo poi inserito nell'art.16 del testo proposto, dopo le parole " alle loro caratteristiche " la precisazione " con particolare riguardo a quelle di lusso" le rivolge nel contempo, a proposito dell'art.17, un invito perché si renda promotrice di un convegno interregionale al fine di stabilire una unica misura, valevole per tutto il territorio nazionale, della aliquota base e della percentuale non eccedente il 5% della tassa di circolazione per una successiva applicazione agli autoveicoli ed autoscafi in relazione alle loro caratteristiche, con particolare riguardo a quelli di lusso, ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione, per impedire immatricolazioni di comodo.

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche  
(dall'art.20 all'art.27).

Trattasi di un tributo che trova corrispondenza in quello analogo disciplinato dagli articoli 192 e seguenti del T.U. sulla Finanza Locale 14.9.1931 n.1175 e successive modificazioni.

La tassa ha per oggetto l'occupazione degli spazi e delle aree appartenenti alla Regione(art.11 legge 281). Ciò avverrà al momento del passaggio in proprietà alla Regione dei beni di demanio e di patrimonio regionale.

Gli organi preposti alla liquidazione ed alla riscossione

della tassa, per conto della Regione sono gli uffici delle Province (Enti locali) che hanno competenza per il corrispondente tributo provinciale, ovviamente per i beni appartenenti alla Regione i quali si trovano nell'ambito di competenza territoriale della Provincia.

L'ammontare del tributo è stato opportunamente fissato nell'art.23 - in misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione. Con l'art.24 si è fatta riserva di graduarlo a seconda dell'importanza della località, non appena, ovviamente il demanio regionale sarà analiticamente determinato.

Anche se la tassa avrà una rilevanza molto scarsa fra le entrate tributarie, la legge in esame, ha precisato la normativa relativa al tributo, limitandone al massimo le modalità di applicazione ed attuando in concreto il principio costituzionale, previsto dall'ultimo comma dell'art.118 della costituzione, del decentramento delle funzioni amministrative delle Regioni.

Contenzioso amministrativo e giurisdizionale(dall'art.28 all'art.32).

L'art.6 della legge 281 prevede che, salva l'azione giudiziaria ordinaria, in luogo dei rimedi previsti, avverso l'accertamento e la riscossione, nonché in materia di rimborsi, dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali, può essere proposta al Presidente della Giunta.

In proposito occorre rilevare che all'imposta sulle conses-

sioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile non corrisponde, come innanzi é stato precisato, alcun tributo erariale, anche se il cennato errore del legislatore ordinario - atteso che si é ritenuto opportuno adottare, per tutti i tributi, il ricorso al Presidente della Giunta - non comporta conseguenze di sorta.

I motivi che hanno detrminato questa ultima soluzione é da porsi in primo piano l'opportunità di una rapida definizione amministrativa delle vertenze, dalla quale sono stati anche ispirati i brevi termini fissati negli artt. 29, 3° comma, 30 e 31.

Trattandosi di un rimedio di natura puramente amministrativa, non vi é dubbio sulla legittimità delle decisioni emesse da un organo non collegiale, tuttavia si ritiene necessario prospettare l'opportunità che in merito alle vertenze in Presidente della Giunta sia coadiuvato, con funzioni puramente consuntive, da una apposita commissione da istituirsi con questa specifica funzione.

#### SANZIONI (dall'art. 33 all'art. 36)

Mentre per le tasse sulle concessioni regionali, di circolazione e di occupazione di spazi ed aree pubbliche si é potuto fare riferimento - rispettivamente negli artt. 34, 35 e 36 - alle sanzioni già previste nelle leggi che disciplinano le analoghe tasse erariali e provinciale, per l'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile sono state fissate

(art.33) le medesime sanzioni previste per le corrispondenti violazioni in materia di tassa di concessione governativa, in quanto, come già evidenziato, anche per l'applicazione del tributo si è fatto ricorso a quest'ultime norme.

#### ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI (art.37 )

Si è ritenuto opportuno demandare anche ai funzionari ed agenti dell'Amministrazione regionale la competenza per l'accertamento delle violazioni, giacchè può accadere - per un qualsiasi motivo che in questa sede non assume rilevanza - che gli Uffici incaricati della riscossione omettano di percepire i tributi regionali.

#### PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DELLE VIOLAZIONI (dall'art.38 all'art.42)

Le relative norme regionali sono state opportunamente fissate tenendo presenti le leggi statali che regolano - salvi i necessari adattamenti - l'analoga materia ed in particolare: la legge 7/1/1939 n.4 (repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) per gli artt.38 e 39, ad eccezione del 5° comma; l'art.296 del T.U. 14/9/1931 n.1175 (Finanza Locale) per l'art.39, 5° comma; la legge 7/2/1951 n.168 (ripartizione dei proventi delle sanzioni per violazioni delle leggi tributarie) per l'art.42, 1° comma; l'art.110 del già menzionato T.U. sulla Finanza Locale per l'art.42, 2° comma.

Infine gli art.40 e 41 disciplinano la riscossione ed il versamento delle sanzioni imponendo agli Uffici esattori le formalità ritenute indispensabili ai fini del necessario controllo.

## NORME FINALI E TRANSITORIE (artt. 43 e 44)

Poichè l'entrata in vigore del sistema fiscale regionale non coincide con il periodo d'imposta dei tributi previsti dalle lettere a) e c) dell'art. 1, è stato indispensabile regolare, in sede di prima applicazione, il corrispondente onere tributario.

## DICHIARAZIONE D'URGENZA (art. 45)

La disposizione è pienamente giustificata dalla necessità che la legge sia pubblicata con un congruo anticipo sulla data della sua completa applicazione - per altro imminente - per dare agli Uffici che dovranno accertare e riscuotere i tributi regionali la possibilità di predisporre i mezzi tecnici necessari.

Signor Presidente, signori consiglieri;

la 1<sup>a</sup> Commissione Permanente ha portato a termine il compito ricevuto con serenità, non disgiunta da spirito critico, e con profondo senso di responsabilità.

Dà atto alla Giunta del fatto che l'allegato disegno di legge, contenendo un complesso organico di disposizioni, consente, senza necessità di ulteriore normativa, l'immediata applicazione dei singoli tributi e stabilisce aliquote o quasi simboliche o tali da non far derivare al cittadino un aggravio dell'attuale onere tributario globale.

In particolare rivolge un ringraziamento al Vice Presidente Michele Di Giesi, Assessore alle Finanze, il quale, a nome dell'esecutivo, ha recepito senza difficoltà le indicazioni migliora-


tive proposte, nella comune volontà, approvando rapidamente lo strumento legislativo, di tener conto delle primarie ed indispensabili necessità della nostra Regione, il cui soddisfacimento rappresenta l'obiettivo principale di una convivenza che si voglia definire veramente civile.



CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE - FINANZA  
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

DISEGNO DI LEGGE SULLA ISTITUZIONE DI TRIBUTI PROPRI  
DELLA REGIONE PUGLIA



Testo approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione Consigliare Permanente  
nella seduta del 9 novembre 1971

## TITOLO I

=====

### TRIBUTI PROPRI

#### Capo I°- Norme Generali

#### Art. 1 - ISTITUZIONE

La Regione Puglia istituisce i seguenti tributi propri:

- a) Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
- b) tassa sulle concessioni regionali;
- c) tassa di circolazione;
- d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

#### Art. 2 - DECORRENZA

I tributi di cui alle lettere a) c) e d) del precedente articolo decorrono dal 1° gennaio 1972.

La tassa sulle concessioni regionali decorre, per i singoli atti e provvedimenti, dalla data di entrata in vigore delle leggi dello Stato che regolano il passaggio alla Regione delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'art.117 della Costituzione.

## Capo 2°

### Imposta sulle concessioni

statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile

#### Art. 3 - OGGETTO, AMMONTARE DELL'IMPOSTA, SOGGETTO PASSIVO

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione Puglia.

Sono escluse le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

L'ammontare dell'imposta è determinato in misura corrispondente al 5 per cento del canone di concessione statale.

L'imposta è dovuta dal concessionario.

#### Art. 4 - GRADUAZIONE DELL'IMPOSTA

Con successiva legge la Regione Puglia determinerà la misura dell'imposta, graduata in base alla qualità, ubicazione, utilizzazione, destinazione e redditività del bene.

#### Art. 5 - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto della Regione, dagli uffici territorialmente competenti alla riscossione del canone stesso.

Tali uffici notificano al concessionario, per mezzo dei propri messi o di messi comuna

li, l'ammontare dell'imposta e lo invitano ad effettuarne il pagamento.

#### Art. 6 - VERSAMENTI

Entro il giorno successivo non festivo a quello in cui l'imposta è stata pagata, gli Uffici che ne hanno effettuato la riscossione provvedono a versare l'importo al tesoriere regionale.

Entro il 5° giorno di ogni mese gli stessi Uffici devono altresì trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti nel mese precedente contenente le seguenti indicazioni:

- a) nome del contribuente;
- b) destinazione e natura della concessione;
- c) ammontare del canone di concessione;
- d) data e importo del pagamento dell'imposta;
- e) data, numero e importo del versamento dell'imposta stessa.

#### Art. 7 - COMUNICAZIONE DELLE CONCESSIONI E DELLE RELATIVE VARIAZIONI

Per ogni concessione di occupazione od uso dei beni indicati nel primo comma dell'art. 3, le competenti amministrazioni statali sono tenute a trasmettere al Presidente della Giunta Regionale, copia dei relativi atti formali entro i seguenti termini:

- a) per le concessioni in atto al 1° gennaio

1972, entro due mesi da tale data;

b) per le nuove concessioni e per le variazioni di quelle esistenti, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello in cui è avvenuta la stipulazione o la variazione.

#### Art. 8 - ESAZIONE COATTIVA - PRESCRIZIONE

Per l'esazione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

Col decorso di cinque anni si prescrive l'azione per riscuotere l'imposta stessa.

Col decorso di tre anni dal giorno dell'eseguito pagamento di essa, si prescrive l'azione tanto dell'amministrazione regionale, per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto del contribuente, per la restituzione di somme indebitamente pagate.

### Capo 3° - Tasse sulle concessioni regionali

#### Art. 9 - OGGETTO E AMMONTARE DELLA TASSA

Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione Puglia nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli, già di competenza dello Stato, assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del T.U. 1° marzo 1961, n.121 e successive modificazioni.

L'ammontare della tassa regionale è determinato in misura pari al 100 per cento della corrispondente tassa erariale.

L'atto amministrativo adottato da un'altra Regione, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto alla tassa di cui al comma precedente, anche se esso spieghi i suoi effetti nel territorio della Regione Puglia.

#### Art. 10 - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE

All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono, per conto della Regione Puglia, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per le tasse sulle concessioni governative.

A tale scopo ogni atto o provvedimento regionale soggetto a tassa viene trasmesso in copia all'ufficio territorialmente competente entro cinque giorni dalla sua emanazione.

#### Art. 11 - EFFICACIA DELL'ATTO

Gli atti e provvedimenti regionali non hanno effetto se non è eseguito il pagamento della tassa dovuta. Tuttavia, quando essi hanno durata temporanea ed il pagamento del tributo ha luogo con ritardo, la loro efficacia è limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente agli stessi.

## Art. 12 - VERSAMENTI

L'importo delle tasse regionali deve essere versato al tesoriere regionale, da parte degli uffici che ne hanno effettuato la riscossione, nel termine e nei modi di cui al primo comma dell'art.6.

Gli stessi uffici devono altresì trasmettere mensilmente al Presidente della Giunta Regionale, entro il termine stabilito nel secondo comma dello stesso art.6, un elenco dei versamenti eseguiti, contenente le seguenti indicazioni:

- a) nome del contribuente;
- b) causale, data ed importo del pagamento;
- c) data, numero ed importo del relativo versamento.

## Capo 4° - Tassa di circolazione

### Art. 13 - OGGETTO DELLA TASSA

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione ai sensi del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n° 39, e successive modificazioni, ed immatricolati nella circoscrizione della Regione Puglia, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione ma comunque soggetti alla tassa di circolazione e che appartengono a persone, fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede nel territorio della regione stessa.

Dalla tassa regionale sono esclusi i veico

li e gli autoscafi in temporanea importazione, i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che li regolano.

#### Art. 14 - SOGGETTO PASSIVO

La tassa di circolazione è dovuta dal proprietario del veicolo o dell'autoscafo. Nel caso di vendita con riserva di proprietà la tassa è dovuta dall'acquirente.

#### Art. 15 - RINNOVAZIONE DELL'IMMATRICOLAZIONE E CAMBIAMENTO DI RESIDENZA

Per i veicoli ed autoscafi precedentemente iscritti nell'ambito di altre regioni, la innovazione dell'immatricolazione in una Provincia compresa nel territorio della Regione Puglia non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata già riscossa dalla Regione di provenienza. Tale disposizione si applica anche ai veicoli ed autoscafi non soggetti all'obbligo del documento di circolazione appartenenti a persone fisiche o giuridiche, che già residenti o aventi sede nell'ambito di altre regioni, trasferiscano la propria residenza o sede in un Comune situato nel territorio della Regione Puglia.



#### Art. 16 - AMMONTARE DELLA TASSA

Dal 1° gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973, l'ammontare della tassa regionale è commisurato al 25% della corrisponedente tassa erariale.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 esso è determinato nella misura del 100% della corrispondente tassa erariale che ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16/5/1970 n° 281, è contestualmente ridotta del 50%.

#### Art. 17 - GRADUAZIONE DELLA TASSA

La Regione Puglia potrà stabilire con successiva legge aumenti o riduzioni della tassa di circolazione in misura non eccedente il 5% della stessa in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche, con particolare riguardo a quelle di lusso, ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

#### Art. 18 - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE

La tassa regionale di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della corrispondente tassa erariale ed è riscossa per conto della Regione dagli Uffici che provvedono alla riscossione della tassa statale.

#### Art. 19 - VERSAMENTI

L'importo della tassa regionale deve es-

sere versato al tesoriere regionale nei termini e nei modi stabiliti per il versamento della corrispondente tassa erariale.

Gli uffici esattori devono altresì trasmettere mensilmente al Presidente della Giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti.

## Capo 5° - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

### Art. 20 - OGGETTO DELLA TASSA

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia, secondo le indicazioni dell'articolo 192 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

### Art. 21 - SOGGETTO PASSIVO

La tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta dal titolare della concessione di occupazione.

In caso di occupazione abusiva, la tassa è dovuta dall'occupante per tutta la durata dell'occupazione stessa, salvo l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.

### Art. 22 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti, sono permanenti; tutte le al-

tre sono temporanee.

#### Art. 23 - TARIFFA

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; è commisurata all'effettiva superficie coperta e si applica in misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione per l'analogo tributo provinciale.

Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorno nella misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione, per l'analogo tributo provinciale.

#### Art. 24 - GRADUAZIONE DELLA TASSA

Con successivo provvedimento la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere graduata, entro i limiti stabiliti nei precedenti articoli, a seconda dell'importanza della località.

A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia saranno classificati in categorie, in rapporto alla loro maggiore o minore importanza.

#### Art. 25 - DECORRENZA DELLA TASSA - SGRAVI

Per le occupazioni permanenti concesse nel corso del primo semestre dell'anno solare, la tassa decorre dal primo giorno dell'anno ed è dovuta per intero; per quelle concesse nel secondo semestre, dal primo giorno del semestre medesimo ed è dovuta per metà'.

In caso di cessazione totale o parziale dell'occupazione prima della sua scadenza, il contribuente ha diritto allo sgravio dell'intera tassa o alla corrispondente riduzione di essa a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia di cessazione totale o parziale.

#### Art. 26 - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

A tale scopo ogni atto di concessione regionale viene trasmesso in copia all'ufficio provinciale territorialmente competente.

Per le occupazioni permanenti la tassa è riscossa mediante ruoli compilati e trasmessi dalle Province all'esattore; per quelle temporanee essa è riscossa direttamente dai tesoriere provinciali.

Il mancato o ritardato pagamento della tassa produce sull'efficacia della concessione gli effetti di cui all'art. 11.

#### Art. 27 - VERSAMENTI

Per le occupazioni permanenti l'importo della tassa deve essere versato al tesoriere regionale, da parte dei ricevitori provinciali, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per il versamento dell'analogo tribu-

to provinciale.

Per le occupazioni temporanee il versamento della tassa deve essere effettuato dai tesorieri provinciali nel termine e nei modi di cui al primo comma dell'art.6.

Tanto i ricevitori che i tesorieri provinciali devono altresì trasmettere mensilmente al Presidente della Giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti, nel termine e con le indicazioni di cui al secondo comma dell'articolo 12.

## TITOLO II

=====

### RICORSI

#### Art.28 - AZIONE GIUDIZIARIA

Avverso l'accertamento e la riscossione nonché per il rimborso dei tributi previsti nella presente legge, il contribuente può proporre azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario<sup>1</sup>.

Qualora sia stato presentato ricorso in via amministrativa ai sensi del successivo articolo, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

#### Art.29 - RICORSI AMMINISTRATIVI

Ferma restando l'azione giudiziaria di cui al precedente articolo, avverso la notifica dell'imposta regionale sulle concessioni statali, prevista dal secondo comma dell'art.5, può essere proposto ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale.

Lo stesso ricorso é pure proponibile avverso l'applicazione degli altri tributi regionali, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi dello Stato relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali.

Il ricorso di cui ai precedenti commi può essere sperimentato solo da chi vi abbia inte-

resse e deve essere presentato al Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione dell'atto.

Qualora non venga recapitato a mano, il ricorso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, agli effetti del computo dei termini, si ha riguardo alla data di spedizione risultante dal timbro postale, che deve essere apposto anche sul ricorso. Ove manchi o non sia chiaro il timbro postale, il contribuente é tenuto a provare in altro modo la data di spedizione del ricorso.

#### Art.30 - ISTRUZIONE DEI RICORSI AMMINISTRATIVI

I ricorsi presentati al Presidente della Giunta regionale sono comunicati entro cinque giorni agli uffici che hanno emanato l'atto impugnato, i quali, non oltre venti giorni dal loro ricevimento, devono restituirli con tutti gli atti relativi e con le proprie deduzioni.

Nel termine di cinque giorni dal loro arrivo, tali deduzioni sono notificate al ricorrente, il quale può, entro i successivi dieci giorni, presentare le proprie controdeduzioni.

Si applica per tali controdeduzioni la disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

#### Art.31 - DECISIONI AMMINISTRATIVE

Il Presidente della Giunta regionale deve

emettere decisioni motivate non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Le decisioni devono essere notificate integralmente al contribuente interessato, per mezzo regionale o comunale.

Contro di esse può essere proposto nuovo ricorso al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni, quando le decisioni siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

Detto termine decorre dalla notificazione della decisione impugnata, nel caso di ricorso per errore di fatto o di calcolo, e dalla data di recupero del documento, nello altro caso.

Le decisioni di cui sopra sono inviate per l'esecuzione all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

#### Art.32 - IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI AMMINISTRATIVE

Le decisioni del Presidente della Giunta regionale, contro le quali non sia stato proposto ricorso per revocazione ai sensi del precedente articolo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria entro il termine di cui al secondo comma dell'art.27.



### TITOLO III

#### VIOLAZIONI

##### Capo I - Sanzioni pecunarie

#### Art.33 - SANZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI

Per il mancato pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali si applica la pena pecuniaria da un minimo di due ad un massimo di sei volte l'imposta dovuta, e in ogni caso non inferiore a lire 250.

In caso di mancato pagamento dell'imposta nei termini stabiliti, si applica, in luogo della pena di cui sopra, una soprattassa del 10 per cento dell'imposta dovuta, purché questa sia corrisposta non oltre trenta giorni della scadenza.

#### Art.34 - SANZIONI RELATIVE ALLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Per le violazioni delle norme relative alle tasse sulle concessioni regionali, si applica, secondo i casi, la pena pecuniaria o la soprattassa previste dall'art.10, primo ed ultimo comma, del testo unico in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n.121, e successive modificazioni.

#### Art.35 - SANZIONI RELATIVE ALLA TASSA DI CIRCOLAZIONE

Per le violazioni delle norme relative alla tassa regionale di circolazione, si applicano le pene pecuniarie previste dalla tabella allegata n.2 al testo unico delle leggi sulle tasse

automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5.2.1953, n.39, e successive modificazioni.

Il conducente ed il proprietario del veicolo sono solidalmente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella tabella stessa.

#### Art.36 - SANZIONI RELATIVE ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Per le violazioni delle norme relative alla tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si applicano la sopratassa e l'ammenda previste dagli articoli 292 e 294 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni ed aggiunte.

#### Capo II - Accertamento delle violazioni

#### Art.37 - COMPETENZE E PROCESSO VERBALE

Le violazioni delle norme di cui alla presente legge sono accertate dai funzionari degli uffici incaricati dell'applicazione dei tributi regionali, dagli altri funzionari ed agenti competenti in base alle leggi dello Stato, nonché dai funzionari ed agenti dell'amministrazione regionale all'uopo incaricati e muniti di apposita tessera rilasciata dalla Regione Puglia.

Delle infrazioni accertate deve essere redatto processo verbale da trasmettersi al Presidente della Giunta regionale.

Quando le infrazioni concernono anche un tributo erariale, un esemplare del verbale deve essere trasmesso all'ufficio competente a conoscere delle infrazioni medesime. In ogni caso, copia del verbale deve essere consegnata allo interessato.

### Capo III - Definizioni delle violazioni

#### Art.38 - APPLICAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA DEFINIZIONE IN VIA BREVE

Per le infrazioni delle norme relative ai tributi regionali per le quali sia stabilita la pena pecuniaria, é consentito al trasgressore di pagare all'atto della contestazione una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre l'ammontare del tributo.

Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria.

In tal caso non si fa luogo alla compilazione del processo verbale di accertamento dell'infrazione salvo il disposto dell'art.41 ultimo comma.

#### Art.39 - DETERMINAZIONE DELL' AMMENDA - NOTIFICA - OBLAZIONE

Per le violazioni delle norme della presente legge per le quali sia prevista la pena pecuniaria, qualora questa non sia stata pagata in via breve a norma dell'articolo precedente, il Presidente della Giunta Regionale dispone la

notificazione al trasgressore del verbale di cui all'art.37 con l'invito a presentare le sue deduzioni entro il termine di quindici giorni.

Decorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale, con provvedimento motivato e definitivo, sotto forma di ordinanza, determina l'ammontare della pena pecuniaria dopo aver accertato l'esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore.

Il provvedimento viene notificato a questo ultimo e costituisce il titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria.

E' fatta salva la azione giudiziaria da proporsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione del provvedimento.

Per la definizione amministrativa dell'ammenda prevista per la violazione delle norme concernenti la tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, si applicano le disposizioni contenute nell'art.296 del T.U. 14.9.1931, n.1175.

La misura dell'oblazione entro i limiti del minimo e del massimo dell'ammenda é determinata discrezionalmente dal Presidente della Giunta Regionale.

Capo- IV - Riscossione, versamento e ripartizione delle sanzioni.

#### Art.40 -RISCOSSIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni per le violazioni delle norme relative all'imposta regionale sulle conces-

sioni statali sono riscosse dagli stessi uffici cui é demandata , ai sensi dell'art.5, la riscossione dell'imposta medesima.

Le sanzioni per le violazioni delle norme relative agli altri tributi regionali sono riscosse dagli uffici competenti alla riscossione delle sanzioni relative alla violazione delle norme che disciplinano i corrispondenti tributi erariali e comunali.

Ai fini di cui ai precedenti comma, i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta Regionale sono trasmessi in copia agli uffici suddetti.

#### Art.41 - VERSAMENTO DEL PROVENTO DELLE SANZIONI

Il provento dei pagamenti delle sanzioni di qualsiasi specie per le violazioni delle norme relative ai tributi previsti nella presente legge spetta alla regione e deve essere versato entro il giorno successivo , non festivo, a quello dell'eseguito pagamento, direttamente al tesoriere regionale.

Dalle somme riscosse per pene pecuniarie ed ammende si detraggono, prima del versamento di cui al precedente comma, le spese inerenti alla riscossione nella misura fissata del 10%.

Gli uffici incaricati della riscossione delle sanzioni sono tenuti altresì a trasmettere

al Presidente della Giunta regionale, non oltre il giorno 5 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, un e-  
lendo in doppio esemplare contenente i seguen-  
ti dati per le sanzioni riscosse nel bimestre  
precedente:

- a) generalità del trasgressore;
- b) data e numero del verbale di accertamento;
- c) natura della violazione;
- d) estremi del provvedimento amministrativo  
o della sentenza di condanna passata in giudi-  
cato;
- e) specie e importo della sanzione inflitta;
- f) data e numero della bolletta dell'introito emessa;
- g) data, numero e importo dei versamenti eseguiti.

Le indicazioni di cui alle lettere b) e d) si omettono nei casi di applicazione delle sopra-  
tasse e di definizione delle violazioni in via breve.

#### - Art.42 - RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

Per la ripartizione dei proventi delle pene pecuniarie dovute per le violazioni delle disposizioni concernenti l'imposta sulle concessioni statali, la tassa sulle concessioni regionali e la tassa regionale di circolazione si applicano le disposizioni della legge 7.2.1951, n.168, intendendosi dovuta alla Regione Puglia, in luogo dell'Erario, la quota del 60% dei proventi.

Per la ripartizione dei proventi delle am-  
mende dovute per le violazioni delle disposizio-  
ni relative alla tassa per l'occupazione di spa-  
zi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione  
Puglia si applicano le norme dell'art.110 del

T.U. 3.3.1934, n. 383.

#### TITOLO IV

##### Norme finali e transitorie

#### Art. 43 - PRIMA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI

In sede di prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.

#### Art. 44 - PRIMA APPLICAZIONE DELLA TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE

Non può essere applicata la tassa regionale di circolazione per lo stesso periodo cui si riferisce la tassa erariale corrisposta con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 1972.

#### Art. 45 - DICHIARAZIONE DI URGENZA

La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei termini previsti, è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

#### Art. 46 - OSSERVANZA

La presente legge regionale viene pubbli

cata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di os=  
servarla e di farla osservare come legge del  
la Regione Puglia.